



Comune di Porto Torres

Area Programmazione, Controllo, Finanze, Bilancio, Istruzione e Sociale
SETTORE ENTRATE

COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

*Approvazione deliberazione Consiglio Comunale N. 64 del 30.06.1994, esecutiva;
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale N. 79 del 03.10.1996, esecutiva;
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale N. 21 del 04.04.2011, esecutiva.*



Comune di Porto Torres

Area Programmazione, Controllo, Finanze, Bilancio, Istruzione e Sociale
SETTORE ENTRATE

TITOLO I	4
Art. 1 - Istituzione della tassa.....	4
Art. 2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa.....	4
Art. 3 - Presupposto della tassa ed esclusioni	4
Art. 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo	5
Art. 5 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	5
TITOLO II	6
Art. 6 - Parametri	6
Art. 7 - Locali ed aree tassabili	7
Art. 8 - Locali ed aree non tassabili	8
Art. 9 - Computo delle superfici.....	8
Art. 10 - (Accorpato all'art. 11)	8
Art. 11 - Agevolazioni e riduzioni	8
Art. 12 - Classificazione dei locali e delle aree.....	10
Art. 13 - Tassa giornaliera	11
TITOLO III	12
Art. 14 - Denunce	12
Art. 15 - Accertamento - Controllo	12
Art. 16 - Riscossione.....	13
Art. 17 - Abrogato	13



Comune di Porto Torres

Area Programmazione, Controllo, Finanze, Bilancio, Istruzione e Sociale
SETTORE ENTRATE

Art. 18 - Abrogato	13
Art. 19 - Contenzioso	14
TITOLO IV	14
Art. 20 - Abrogato	14
Art. 21 - Abrogato	14
Art. 22 - Norme di rinvio	14



TITOLO I

ISTITUZIONI ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 - Istituzione della tassa

1. Ai sensi e per gli effetti del capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale è istituita nel Comune di Porto Torres la tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.
2. Il gettito complessivo della tassa deve essere contenuto entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
3. La tassa viene applicata su base annuale, è un'obbligazione tributaria da corrispondere in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali e tenuto conto del costo del servizio.

Art. 2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamento sparsi.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e la modalità di effettuazione sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
3. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.
4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3 - Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali e accessorie di civili abitazioni esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.



Comune di Porto Torres

Area Programmazione, Controllo, Finanze, Bilancio, Istruzione e Sociale
SETTORE ENTRATE

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati a quelli urbani e tossico nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti Organi di Stato esteri.

Art. 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente Regolamento con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, nonché per i locali adibiti ad attività commerciali con contratto di locazione di durata inferiore a 12 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 5 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. La denuncia deve obbligatoriamente essere presentata presso gli uffici del Settore Entrate.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.



TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONI DELLA TASSA

Art. 6 - Parametri

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni o speciali assimilati a quelli urbani producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più indici di produttività specifica e qualità specifica dei rifiuti:
 - I rifiuti conferiti al servizio pubblico saranno frazionati come segue:
 - a) carta;
 - b) plastica;
 - c) vetro;
 - d) alluminio;
 - e) secco;
 - f) umido;
 - g) indifferenziato.Questo tipo di frazionamento consentirà di portare in detrazione dal costo complessivo del servizio il ricavato dal riciclaggio dei rifiuti conferiti a ditte specializzate per la lavorazione con conseguente riduzione delle tariffe.
 - Al termine del lavoro di cui sopra saranno disponibili i valori medi per metro quadrato e per anno relativi all'intera popolazione al fine di diversificare per ogni specifica categoria il relativo tributo le utenze sono state raggruppate in categorie e sottocategorie.
 - Al fine di facilitare la scelta delle categorie e sottocategorie in cui raggruppare in una stessa fascia i contribuenti che producono rifiuti solidi urbani tenendo conto della destinazione d'uso dei locali.
3. Individuazione indici di qualità specifica:
 - Si individueranno i valori medi di produzione dei rifiuti per metro quadrato e per anno relativi ad ogni singola sottocategoria;
 - Tali indici rappresentano la differente capacità di produrre rifiuti delle diverse sottocategorie di superfici in funzione delle destinazioni d'uso;
 - Il calcolo sarà effettuato prendendo a riferimento la sottocategoria C 1 - abitazioni.
4. Individuazione indici qualità specifica:
 - L'indice qualitativo per ogni categoria o sottocategoria di utilizzazione è stato rapportato allo smaltimento e all'asporto del rifiuto prodotto da parte del servizio pubblico.
 - La raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti (es. carta, vetro etc..) consentirà l'elaborazione dell'indice di qualità specifica dei rifiuti che è dato dal rapporto tra costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili e il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti.



Art. 7 - Locali ed aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non sono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
3. I locali si considerano predisposti all'uso se risultano allacciati almeno ad una delle forniture dei servizi pubblici a rete (gas, energia elettrica, acqua) o anche solo parzialmente ammobiliate, arredate od occupate da suppellettili di qualsiasi genere o natura.
4. Nei locali dove non viene svolta l'attività economica – ad eccezione di quelle stagionali e diversi dagli autonomi depositi per stoccaggio merci – ma dotati di utenze attive o di mobilio, sarà comunque applicata la tariffa prevista per i locali di sgombero.
5. Le pertinenze delle abitazioni si considerano predisposte all'uso a prescindere dalla dotazione di servizi di rete.
6. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, etc..) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoio, anticamera, ripostigli, bagni, ect..) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, etc..) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiata al suolo;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamera, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ect..) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole private di ogni ordine e grado;
 - tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del comma 3, dell'art. 2 del D.P.R. 915/82), delle caserme, stazioni, ect...;
 - tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinate ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, etc..) o speciali assimilati agli urbani.
7. Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani interni, ed in via esemplificata:
 - le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco ed alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
 - qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenziale di locali ed aree assoggettabili a tassa quali giardini e parcheggi privati se per il loro utilizzo viene pagato un corrispettivo.



Comune di Porto Torres

Area Programmazione, Controllo, Finanze, Bilancio, Istruzione e Sociale
SETTORE ENTRATE

Art. 8 - Locali ed aree non tassabili

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:
 - i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
 - le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti. Resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
 - le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
 - aree scoperte pertinenziali accessorie di civili abitazioni e aree a verde comprese;
 - aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e così via) che non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini del presente articolo, i fabbricati oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso a cui sono destinati. La condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Urbanistica con perizia a carico del soggetto passivo, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere presentata annualmente, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'anno d'imposta al quale la stessa fa riferimento;
 - locali oggetto di ristrutturazione per lavori di manutenzione straordinaria, a seguito di rilascio di autorizzazione o concessione, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

Art. 9 - Computo delle superfici

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Le superfici delle aree scoperte operative diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 100%.

Art. 10 - (Accorpato all'art. 11)

Art. 11 - Agevolazioni e riduzioni

1. La tariffa unitaria per le abitazioni è ridotta:



Comune di Porto Torres

Area Programmazione, Controllo, Finanze, Bilancio, Istruzione e Sociale
SETTORE ENTRATE

- a) del 30% per le abitazioni (unità abitativa, escluse pertinenze e scantinati) con unico occupante residente nella medesima;
- b) del 5% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) del 15% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- d) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.

Le riduzioni di cui alle lettere sopra riportate non sono cumulabili.

2. La tariffa unitaria per le attività economiche è ridotta:

- a) del 15% per attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
- b) del 5% per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti sono tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico;
- c) del 20% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) del 5% per le attività produttive di rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi limitatamente alla parte dove non si producono rifiuti speciali.

Le riduzioni di cui alle lettere sopra riportate non sono cumulabili.

3. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento a condizione che non vi sia un contratto di locazione in essere con privati, enti o associazioni;
- c) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.

4. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste al comma 2, lett. a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente Ufficio Tecnico (servizio di nettezza urbana) per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 14, comma 4. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

5. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.



Art. 12 - Classificazione dei locali e delle aree

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D. Lgs. 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

Categoria A

- 1) musei, archivi, biblioteche, attività di istituzione culturali, politiche, religiose;
- 2) scuole private di ogni ordine e grado;
- 3) sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre campi sportivi;
- 4) autonomi depositi di stoccaggio merci, deposito di macchine e materiali militari, pese pubbliche, distributori di carburanti, parcheggi, tettoie con tre lati chiusi, cabine telefoniche, edicole.

Categoria B

- 1) attività commerciali all'ingrosso mostre, autosaloni, autoservizi;
- 2) campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.

Categoria C

- 1) abitazioni private, garage, box auto, soffitte, autorimesse e locali di sgombero;
- 2) attività ricreativo alberghiere, pensioni, locande, residence, affittacamere, bed & breakfast;
- 3) collegi, case di vacanze, convivenze, caserme, case di riposo.

Categoria D

- 1) attività terziarie e direzionali non rientranti nelle altre categorie elencate (uffici pubblici, postali, banche, studi professionali, legali, tecnici, di ragioneria, fotografici, sanitari, ambulatori, ospedali pubblici, laboratori di analisi, agenzie di assicurazione, agenzie di viaggio, agenzie funebri) attività di lavoratori autonomi non individuate separatamente;
- 2) circoli sportivi e ricreativi senza punto vendita ai soci.

Categoria E

- 1) attività di produzione artigianale o industriale (locali dove di regola non si formano rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani o tossico nocivi), aree operative (depositi di materiali coperti e non, ove si producono rifiuti assimilati a quelli urbani);
- 2) attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili;
- 3) attività artigianali di servizio, barberie, parrucchieri, lavanderie etc.



Categoria F

- 1) pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self-service e simili, mense, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, circoli ricreativi con annesso punto vendita ai soci, paninoteche, pub, gastronomie;
 - 2) attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, esercizi di frutta e verdura, fiori e piante, macelleria, pescheria, supermercati, alimentari vari, minimarket, salumerie enoteche.
2. Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica per analogia la tariffa relativa alla voce più rispondente ad una di quelle succitate nel precedente comma.

Art. 13 - Tassa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Porto Torres la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 gg. di 1 anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura della tariffa è determinata in base alla stessa tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.
3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.
4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
5. Sono previste le seguenti esenzioni:
 - a) esecuzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, singoli cittadini che effettuano lavori edili di manutenzione e conservazione degli immobili ad uso abitativo.



TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 14 - Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.
2. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi indicativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione esatta della ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte del competente Ufficio. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni d'assoggettamento a tassazione siano rimaste invariate; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
4. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
5. La tassa può essere cessata d'Ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'Ufficio.
6. E' facoltà degli uffici, al fine di integrare la denuncia presentata, richiedere all'utente dati, informazioni, planimetrie, certificazioni. Il mancato riscontro è sanzionato nella misura compresa tra € 51,65 ed € 258,00.

Art. 15 - Accertamento - Controllo

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'Ufficio emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D. Lgs. 507/93.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/93:
 - rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie, dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del



Comune di Porto Torres

Area Programmazione, Controllo, Finanze, Bilancio, Istruzione e Sociale
SETTORE ENTRATE

contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di Polizia Urbana o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - richiedere ad uffici pubblici o di Enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro adempimento alla diretta rilevazione l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
 4. Al fine di usufruire della definizione agevolata delle sanzioni prevista per gli accertamenti d'ufficio per omessa denuncia o per gli accertamenti in rettifica per la denuncia infedele, il contribuente, anche in caso di proposizione di riesame, deve comunque provvedere al pagamento della pretesa tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.
 5. Ai contribuenti che non hanno provveduto volontariamente alle prescritte scadenze a seguito dell'invio della comunicazione di cui al successivo art. 16, comma 2, l'Ufficio, dopo l'invio del relativo sollecito ad adempiere al suddetto pagamento, a seguito del perdurare dell'inadempimento, notificherà un avviso di accertamento per omesso versamento, con aggiunta di sanzioni e interessi ai sensi di legge.
 6. Allo stesso modo si procederà in caso di parziale o ritardato pagamento.

Art. 16 - Riscossione

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base delle liste di carico dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in liste di carico nominative.
2. L'ufficio invierà una comunicazione contenente gli importi da pagare in quattro rate mensili alle relative scadenze.
3. Il pagamento delle somme deve essere effettuato mediante agenzie postali con versamento in apposito conto corrente postale ovvero con altre modalità di pagamento previste dal sistema bancario.
4. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 17 - Abrogato

Art. 18 - Abrogato



Comune di Porto Torres

Area Programmazione, Controllo, Finanze, Bilancio, Istruzione e Sociale
SETTORE ENTRATE

Art. 19 - Contenzioso

1. Il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego, il rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Abrogato

Art. 21 - Abrogato

Art. 22 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.